

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2620

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, DI PRIMIO, ORLANDI, LA MALFA

Presentata il 25 giugno 1970

Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, istituita con la legge 31 marzo 1969, n. 93, sta espletando con impegno il suo compito al fine di pervenire, come richiesto dalla legge istitutiva:

1) alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione della legittimità delle iniziative prese nel periodo considerato dagli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

2) alla formulazione di proposte per il riordinamento eventuale dei servizi di informazione preposti alla tutela della sicurezza dello Stato e alla tutela dell'ordine pubblico e per la revisione della disciplina vigente in materia di tutela del segreto di Stato.

Come è noto, a causa della complessità dei compiti assegnati alla Commissione è stato necessario prorogare il termine dei suoi lavori al 30 giugno 1970, ciò che è avvenuto con le leggi 1° agosto 1969 n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979.

La Commissione che già da tempo è pervenuta alla fase conclusiva degli accertamenti, del giudizio e della formulazione delle pro-

poste di legge demandate, avrebbe certamente ultimato i suoi lavori entro il termine assegnato se non fossero sopravvenuti gli impedimenti rappresentati dalla lunga crisi di Governo, conclusasi nel marzo scorso con il conseguente dibattito parlamentare, e dalle successive elezioni regionali, provinciali e comunali conclusesi recentemente.

Tali imprevisti avvenimenti da un canto hanno impedito al Governo di soddisfare, con la necessaria tempestività, i complessi adempimenti da tempo richiesti dalla Commissione, che, pertanto, non potendone prescindere, ha dovuto rinviare la riunione conclusiva dei suoi lavori; dall'altro, tali avvenimenti non hanno consentito alla Commissione d'inchiesta di tenere le sue sedute con l'abituale rigoroso ritmo di frequenza del periodo ordinario, essendo stati i commissari legittimamente impegnati nei lavori parlamentari prima e nella battaglia elettorale dopo.

Conseguentemente anche se i lavori venissero ultimati nei prossimi giorni con la trasmissione della relazione al Presidente del Consiglio, come prevede la legge, verrebbe a mancare la possibilità di consentire al Go-

verno un lasso di tempo ragionevole per le sue osservazioni, attesa la ormai prossima scadenza del termine assegnato alla Commissione, né questa potrebbe avere, *a fortiori*, il tempo strettamente necessario per esaminare le osservazioni del Governo e per deliberare.

Appare, pertanto, indispensabile prorogare ulteriormente, fino al 30 ottobre 1970 il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, già prorogato con la legge 1° agosto 1969, n. 472, e con la legge 24 dicembre 1969, n. 979.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con le leggi 1° agosto 1969, n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979, è ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1970.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.